

pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3 ».

5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 », fino a: « di cui all'articolo 25 della medesima legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con la rappresentanza del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge ».

6. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « quando l'astensione dal lavoro sia terminata » è inserito il seguente: « Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 3-bis ».

7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revo-

che, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 8 ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 20.** Boghetta.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 631.** Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 1.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali nel settore dei trasporti, indicati nell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

2. Tutti i soggetti organizzati promotori di scioperi nazionali, regionali e territoriali devono redigere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un codice di autoregolamentazione nazionale, regionale e territoriale secondo le norme previste dal presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 devono prevedere:

a) che l'indizione dello sciopero avvenga con un preavviso non inferiore a dieci giorni e contenga l'indicazione della

durata dell'astensione dal lavoro. Per le astensioni dal lavoro superiori a ventiquattro ore il preavviso non può essere inferiore a venti giorni;

*b)* che sia assicurato un livello di prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1;

*c)* che le procedure di erogazione delle prestazioni di cui alla lettera *b)* siano articolate su due fasce giornaliere non superiori alle tre ore nei giorni feriali;

*d)* le quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui alla lettera *b)*;

*e)* le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati.

4. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 possono eventualmente prevedere servizi garantiti fuori dalle fasce di cui al comma 3 se individuati ai sensi dell'articolo 2.

5. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2, fermi restando i criteri individuati all'articolo 2, devono prevedere le seguenti eccezioni:

*a)* nel caso di amministrazioni o di imprese erogatrici di servizi che operano principalmente nelle fasce indicate nei codici di autoregolamentazione a livello nazionale, i codici devono provvedere ad assicurare non più del 50 per cento delle prestazioni;

*b)* nel caso di imprese erogatrici di servizi di trasporto aereo i codici di autoregolamentazione comprendono nelle due fasce giornaliere i soli voli nazionali che non siano già garantiti da vettori concorrenti.

6. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo o di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

7. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici

essenziali nel settore dei trasporti di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione dei servizi e delle altre misure di cui all'articolo 3.

8. La Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, verifica il rispetto dell'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3. A tale scopo i codici di autoregolamentazione sono comunicati tempestivamente alla Commissione.

9. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui all'articolo 3, e allo scopo altresì di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto di cui all'articolo 7 e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di trasporto o tra modalità diverse, il preavviso deve rispettare il termine previsto alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 3.

10. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi indispensabili nel corso dello sciopero, delle misure alternative e delle modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e i giornali radio. Sono inoltre tenuti a fornire le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato.

11. È fatto divieto alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1 di procedere in alcun modo alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale assunto a tale scopo con contratto a tempo determinato, con personale di enti esterni all'am-

ministrazione o all'impresa erogatrice del servizio e/o con personale di settori interni alla medesima.

12. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 non possono in alcun caso ricorrere al lavoro straordinario durante lo sciopero.

13. È fatto divieto alle amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1 di inserire tra le partenze previste nelle fasce di cui al comma 3, lettera c), e al comma 5, lettera b), dell'articolo 3, collegamenti diversi da quelli normalmente programmati.

14. Al fine di risarcire gli utenti dei disagi subiti, per astensioni dal lavoro superiori alle quattro ore, le tariffe in vigore sono decurtate del 50 per cento per l'intero arco della giornata. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rendere operativo un meccanismo di rimborso per gli utenti che utilizzano forme di abbonamento periodiche ai servizi di trasporto.

15. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Boghetta.**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**1. 21.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**1. 22.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**1. 23.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

**1. 24.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

**1. 25.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

**1. 26.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*1. 27.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*1. 616.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi re-

strizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alle presente legge, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale.

**1. 604.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alla presente legge, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione, rimuovendo ogni ostacolo di ordine econo-

mico e normativo, ed evitando qualsiasi disparità di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive, economiche e territoriali dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti.

06. Agli scopi enunciati dal presente articolo sono prioritariamente impegnate e vincolate l'insieme delle attività e delle articolazioni istituzionali ad ogni livello, nonché l'indirizzo e l'uso dell'insieme delle risorse economiche e finanziarie pubbliche.

**1. 606.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alla presente legge, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello

possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e normativo, ed evitando qualsiasi disparità di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive, economiche e territoriali dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti.

06. Agli scopi enunciati dal presente articolo sono prioritariamente impegnate e vincolate l'insieme delle attività e delle articolazioni istituzionali ad ogni livello.

**1. 607.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alle presente legge, e la conseguente fruizione, in

maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e normativo, ed evitando qualsiasi disparità di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive, economiche e territoriali dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti.

**1. 608.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alle presente legge, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia

sui meccanismi sociali di produzione, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e normativo, ed evitando qualsiasi disparità di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive, economiche e territoriali dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti.

06. Agli scopi enunciati dal presente articolo sono prioritariamente impegnate e vincolate l'insieme delle attività e delle articolazioni istituzionali ad ogni livello, nonché le relative risorse economiche e finanziarie.

**1. 609.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alla presente legge, e la conseguente fruizione, in

maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione.

**1. 611.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

05. Lo Stato e le sue articolazioni garantiscono ai lavoratori, ai cittadini ed agli utenti l'esercizio dei diritti di cui alla presente legge, e la conseguente fruizione, in maniera uniforme ed al massimo livello possibile sull'intero territorio nazionale, e ne affermano e determinano la supremazia sui meccanismi sociali di produzione, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e normativo.

**1. 612.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre, al meglio ed al massimo, a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. Il livello delle prestazioni erogate dai servizi pubblici cui compete la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è sganciato dal rigido proporzionalismo economico sia specifico e derivante dall'ammontare delle tasse e dei contributi versati, che generale.

04. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

**1. 605.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre, al meglio ed al massimo, a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

02. I diritti dei cittadini utenti vanno tutelati sempre e comunque dalla strutturale inefficienza dei servizi pubblici essenziali.

03. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza,

alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

**1. 615.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini è garantita sempre, al meglio ed al massimo, a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

**1. 613.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. La salvaguardia dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati è garantita sempre, al meglio ed al massimo, a prescindere da eventuali disservizi causati da azioni di protesta o scioperi da parte dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali.

**1. 610.** Malavenda.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. I diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e/o fondamentali dei cittadini quali quelli al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, all'eguaglianza sostanziale ed all'esercizio delle libertà e delle tutele sindacali, sia singole che collettive sono inalienabili ed indisponibili a qualsiasi restrizione anche se derivante da intese concertative, sia legislative che contrattuali.

**1. 614.** Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**1. 601.** Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che proclamano lo sciopero con le seguenti: I soggetti che indicano l'astensione dal lavoro.*

**1. 28.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo sciopero con le seguenti: l'astensione dal lavoro di più di un lavoratore.*

**1. 29.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con le seguenti: comunicano formalmente, anche ad horas.*

**1. 634.** Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con le seguenti: comunicano formalmente.*

**1. 633.** Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con la seguente: comunicano.*

**1. 632.** Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comunicare per iscritto con le seguenti: inviare comunicazione scritta.*

**1. 39.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per iscritto.*

**1. 38.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per iscritto con la seguente: telefonicamente.*

**1. 36.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: inviando un fax.*

**1. 30.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: consegnando un messaggio scritto brevi manu attraverso proprio rappresentante.*

**1. 31.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: con un messaggio di posta elettronica.*

**1. 32.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: attraverso raccomandata.*

**1. 33.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.*

**1. 34.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: con un telegramma.*

**1. 35.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: inviando missiva in busta chiusa.*

**1. 37.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel termine di preavviso con le seguenti: entro il termine previsto nel comma 5 del presente articolo.*

**1. 40.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di attuazione.*

**1. 41.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di attuazione con le seguenti: di svolgimento dell'astensione dal lavoro.*

**1. 42.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le motivazioni.*

**\*1. 43.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le motivazioni.*

**\*1. 635.** Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché le motivazioni aggiungere le seguenti: e gli scopi.*

**1. 710.** Gazzara.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'astensione collettiva dal lavoro con le seguenti: dello sciopero.*

**1. 45.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: collettiva.*

**1. 46.** Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: collettiva dal lavoro con le seguenti: dal lavoro di più di un lavoratore.*

**1. 44.** Boghetta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La comunicazione deve essere data con le seguenti: La comunicazione deve essere inviata tramite telegramma.*

**1. 47.** Boghetta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La comunicazione con le seguenti: Tale comunicazione.*

**1. 48.** Boghetta.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia.*

**1. 49.** Boghetta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sia alle amministrazioni o imprese fino alla fine del periodo con le seguenti: alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio*

**1. 636.** Malavenda.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sia alle amministrazioni o imprese fino a: di cui all'articolo 8, che ne cura con le seguenti: alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, che ne curano.*

**1. 52.** Boghetta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: data sia alle con le seguenti: data sia ai dirigenti responsabili delle relazioni industriali delle.*

**1. 50.** Boghetta.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: sia all'apposito ufficio fino alla fine del periodo.*

**1. 51.** Boghetta.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: all'apposito ufficio fino a: la immediata trasmissione.*

**1. 53.** Boghetta.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parole da: che ne cura fino alla fine del periodo.*

**1. 617.** Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*1. 2.** Michielon, Paolo Paolo Colombo.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*1. 54.** Boghetta.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*1. 603.** Malavenda.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'accesso ai relativi atti è regolamentato dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.*

**1. 3.** Michielon, Paolo Paolo Colombo.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso di conflitto a rilevanza regionale o interregionale, la comunicazione deve essere data al Presidente della regione.*

**1. 4.** Michielon, Paolo Paolo Colombo.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: a chi ne faccia richiesta.*

**1. 55.** Boghetta.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a chi ne faccia richiesta con le seguenti: alle parti datoriali e sindacali.*

**1. 56.** Boghetta.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: dell'ufficio competente e.*

**1. 57.** Boghetta.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: l'indicazione dell'ufficio competente e del funzionario responsabile con le seguenti: l'indicazione del funzionario dell'ufficio competente responsabile.*

**1. 58.** Boghetta.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: ufficio competente e del funzionario con le seguenti: ufficio competente e/o del funzionario.*

**1. 59.** Boghetta.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: del ricevimento aggiungere le seguenti: e della verifica del contenuto, ai sensi della presente legge,*

**1. 60.** Boghetta.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad azioni di guerra o comunque di aggressione bellica delle forze armate italiane, a qualsiasi titolo, contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.*

**1. 637.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad*

azioni di guerra o comunque di aggressione bellica delle forze armate italiane, a qualsiasi titolo ed istanza, anche internazionale, comprese quelle svolte in ambito NATO e ONU contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

**1. 638.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad azioni di guerra o comunque di aggressione bellica delle forze armate italiane, a qualsiasi titolo ed istanza, anche internazionale, comprese quelle svolte in ambito NATO, contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

**1. 639.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad azioni di guerra o comunque di aggressione bellica delle forze armate italiane, a qualsiasi titolo ed istanza, anche internazionale, contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

**1. 640.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad azioni di guerra o comunque armate delle forze armate italiane, contro altri popoli e/o altre nazioni, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei

lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

**1. 641.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In determinate circostanze di diffuso allarme sociale o di contingente esposizione a rischio di nocività od infortuni per i lavoratori e gli utenti, le iniziative sindacali di mobilitazione e di sciopero possono essere attuate in deroga alla presente legge.

**1. 642.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In determinate circostanze di diffuso allarme sociale o di seria esposizione a rischio di nocività od infortuni per i lavoratori, le iniziative sindacali di mobilitazione e di sciopero possono essere attuate in deroga alla presente legge.

**1. 644.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad attentati o stragi, le iniziative sindacali e politiche di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni possono essere attuate in deroga alla presente legge.

**1. 643.** Malavenda.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In determinate circostanze di diffuso allarme sociale conseguente ad iniziative armate di aggressione contro altri popoli ed altre nazioni, le iniziative di mobilitazione, di sciopero e di lotta dei lavoratori possono essere attuate in deroga alla presente legge.

**1. 645.** Malavenda.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppresse le parole: « per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 ».

**1. 61.** Boghetta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nei codici di autoregolamentazione sindacale ».

**1. 62.** Boghetta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « con un preavviso minimo non inferiore a » fino alla fine del periodo sono soppresse.

**1. 63.** Boghetta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la parola: « Eventuali » è sostituita dalla seguente: « I ».

**1. 64.** Boghetta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppresse le parole: « prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza ».

**1. 66.** Boghetta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la parola: « nonché » è sostituita dalla seguente: « eventualmente ».

**1. 67.** Boghetta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Tutte le organizzazioni sindacali devono redigere codici di autoregolamentazione sindacale del diritto di sciopero ».

**1. 65.** Boghetta, Giordano, Cangemi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. I contratti e gli accordi aziendali, territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, nonché i codici di autoregolamentazione non possono derogare i diritti sindacali soggettivi e collettivi dei lavoratori previsti dalla legge e dai contratti collettivi precedenti e producono effetto solo se formalmente approvati, tramite *referendum*, dalla maggioranza dei lavoratori interessati.

1-ter. Controlla il regolare svolgimento del *referendum*, a tutti i livelli, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che raccoglie e certifica i risultati di voto e li comunica immediatamente ai lavoratori, ai loro sindacati, ed agli altri soggetti eventualmente interessati.

**1. 621.** Malavenda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contratti e gli accordi aziendali, territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, nonché i codici di autoregolamentazione non possono derogare i diritti sindacali soggettivi e collettivi dei lavoratori previsti dalla legge e dai contratti collettivi precedenti e producono effetto solo se formalmente approvati, tramite *referendum*, dalla maggioranza dei lavoratori interessati.

**1. 620.** Malavenda.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**1. 68.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**1. 69.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**1. 70.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**1. 71.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**1. 72.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 73.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 618.** Malavenda.

*Al comma 2, dopo le parole: degli impianti aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture.*

**1. 74.** Boghetta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: inerenti lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146.*

**1. 5.** Michielon, Paolo Paolo Colombo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pericolo imminente per l'incolumità fisica dei lavoratori e dei fruitori dei servizi, le iniziative di protesta, di astensione e di sciopero pos-*

sono essere promosse dai lavoratori e dalle loro organizzazioni in deroga alla presente legge.

**1. 646.** Malavenda.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pericolo imminente per l'incolumità fisica dei lavoratori, le iniziative di protesta, di astensione e di sciopero possono essere promosse dai lavoratori in deroga alla presente legge.*

**1. 647.** Malavenda.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pericolo imminente per l'incolumità fisica dei lavoratori e dei fruitori dei servizi, le iniziative di protesta, di astensione e di sciopero possono essere promosse dai lavoratori in deroga alla presente legge.*

**1. 648.** Malavenda.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « e alle esigenze della sicurezza » sono aggiunte le seguenti: « degli utenti ».

**1. 75.** Boghetta.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « e alle esigenze della sicurezza » sono aggiunte le seguenti: « degli impianti ».

**1. 76.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**1. 77.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**1. 78.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**1. 79.** Boghetta.

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**1. 80.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 81.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 625.** Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere le parole: nonché nei regolamenti di servizio.*

**1. 82.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: garantire.*

**1. 83.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: formalizzare.*

**1. 84.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: licenziare.*

**1. 85.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: completare.*

**1. 86.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: attuare.*

**1. 87.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: integrare.*

**1. 88.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: valorizzare.*

**1. 89.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: stipulare.*

**1. 90.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: normare.*

**1. 91.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: autorizzare.*

**1. 92.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: approvare.*

**1. 93.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: decidere.*

**1. 94.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: sviluppare.*

**1. 95.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: recepire.*

**1. 96.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: pianificare.*

**1. 97.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: proporre.*

**1. 98.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: ottimizzare.*

**1. 99.** Boghetta.

*Al comma 3, sostituire la parola: emanare con la seguente: codificare.*

**1. 100.** Boghetta.

*Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993.*

**1. 101.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 10 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 112.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 12 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 113.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 14 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 114.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 15 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 116.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 16 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 117.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 18 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 118.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146,

dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 20 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 119.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 21 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 120.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 22 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 121.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 23 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 122.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono

aggiunte le seguenti: « non superiori al 24 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 102.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 25 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 103.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 26 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 104.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 27 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 105.** Boghetta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: « dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « non superiori al 28 per cento della forza lavoro normalmente impiegata ».

**1. 106.** Boghetta.